

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012
560/2012/R/EEL

APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI MARKET COUPLING SULL'INTERCONNESSIONE
ITALIA-SLOVENIA PER L'ANNO 2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2013

VISTI:

- La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento n. 1228/2003 (di seguito: regolamento 714/2009);
- le linee guida di ACER sull'allocazione della capacità e gestione delle congestioni – *Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management for Electricity* – pubblicate il 29 luglio 2011 (di seguito *CACM Framework Guidelines*);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/2009);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 (di seguito: Decreto MSE 29 aprile 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 (di seguito: Decreto MSE 11 novembre 2011);
- il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIDME)
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità del 13 settembre 2010, ARG/elt 143/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/10);
- la deliberazione del Regolatore sloveno “*Javna agencija Republike Slovenije za energijo*” (di seguito: AGEN-RS) del 13 ottobre 2010, 141-4/2010-3/EE-03 (di seguito: deliberazione 141-4/2010-3/EE-03);
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2010, ARG/elt 243/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 243/10);
- la deliberazione di AGEN-RS del 15 dicembre 2010, 141-5/2010-16/EE-03 (di seguito: deliberazione 141-5/2010-16/EE-03);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2011, PAS 3/11;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11, con il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/11);
- l’Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione 24 maggio 2012, 217/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 217/2012);
- la segnalazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 410/2012/I/com, (di seguito: segnalazione 410/2012);
- il *Memorandum of Understanding* del 14 aprile 2008 (di seguito: MoU 2008) firmato dalle società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) e *Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.* (di seguito: Borzen);
- la *Joint Declaration* del 8 Settembre 2008 firmata dai Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia (di seguito: *Joint Declaration* 2008);
- la *Joint Declaration* del 9 Novembre 2009 firmata dai Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia (di seguito: *Joint Declaration* 2009);
- il *Memorandum of Understanding* del 27 agosto 2010 firmato dal Ministro italiano dello sviluppo economico e dal Ministro sloveno dell’economia (di seguito: MoU 2010);
- le regole per l’accesso alle reti di interconnessione delle regioni Centro Ovest, Centro Sud e della Svizzera – *Rules for capacity allocation by explicit auction within Central West Europe Region, Central South Europe Region and Switzerland* – elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti ai lavori in ambito ACER delle Iniziative Regionali per il Centro-Sud e il Centro Ovest Europa (nel seguito: *Access Rules*);
- il documento per la consultazione del Ministero dello Sviluppo Economico 16 ottobre 2012 “Strategia Energetica Nazionale: per un’energia più competitiva e sostenibile” (di seguito: documento di consultazione SEN);
- la comunicazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) del 3 agosto 2012, prot. Autorità n. 24575 del 7 agosto 2012;
- la comunicazione congiunta di GME e di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 20 dicembre 2012, prot. Autorità n. 42668 del 20 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione GME-Terna 20 dicembre 2012), recante i nuovi schemi di Master Agreement e Pentilateral Agreement fra Borzen, BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o (di seguito: BSP), Elektro – Slovenija d.o.o (di seguito: ELES), GME e Terna ;
- la comunicazione di GME del 20 dicembre 2012, prot. Autorità n. 42704 del 20 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione GME 20 dicembre 2012), recante uno schema di *Bilateral Agreement* fra GME ed Eles.

CONSIDERATO CHE:

- con la firma del MoU 2008, le società GME e Borzen hanno avviato una cooperazione finalizzata a concepire e proporre un meccanismo di asta implicita (*market coupling*) per l'assegnazione della capacità giornaliera sull'interconnessione Italia-Slovenia;
- con la firma della *Joint Declaration* 2008, i Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia hanno espresso, per conto dei rispettivi Governi, il loro supporto alle attività volte all'ulteriore integrazione del Mercato Interno dell'Energia, ivi inclusa la cooperazione fra GME e Borzen;
- con la comunicazione del documento di discussione "*Establishment of a market coupling mechanism on the slovenian-italian border*" del novembre 2008 all'Autorità e ad AGEN-RS (di seguito: i Regolatori), a Terna e ad ELES (di seguito: i TSO), al Ministro italiano dello sviluppo economico e al Ministro sloveno dell'economia (di seguito: i Ministri rilevanti), le società GME, Borzen e BSP (di seguito: i PX/MO) hanno proposto di avviare una stretta cooperazione fra Ministri rilevanti, Regolatori, TSO e PX/MO finalizzata alla realizzazione del progetto di *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia;
- con il *Kick-off meeting* di Roma il 22 maggio 2009, le rappresentanze del Ministro italiano dello sviluppo economico, dei Regolatori, dei TSO e dei PX/MO hanno avviato i lavori di implementazione del progetto di *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia;
- nel corso del citato *Kick-off meeting*, i partecipanti hanno unanimemente convenuto di costituire un *Working Group* bilaterale italo-sloveno (di seguito: WG) – presieduto dai delegati dei Regolatori e composto dai delegati dei Ministri rilevanti, dei TSO e dei PX/MO - incaricato di:
 - lavorare in parallelo su tutti gli aspetti del processo di implementazione del progetto;
 - informare costantemente l'*Implementation Group* della Regione Centro-Sud circa i progressi del summenzionato processo;
- con la firma del MoU 2010, i Ministri rilevanti hanno espresso il supporto istituzionale del governo italiano e del governo sloveno al processo di implementazione del progetto di *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il 1 gennaio 2011 è entrato in operatività il meccanismo di *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia; tale meccanismo è strutturato secondo quanto pattuito rispettivamente nel *Master Agreement* (di seguito: MA) e nel *Pentalateral Agreement* (di seguito: PA);
- il MA fissa i principali obiettivi e criteri cui deve uniformarsi il modello di *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia nonché le condizioni minime a cui i soggetti firmatari del MA sono pronti ad assumersi i rispettivi impegni per l'implementazione del suddetto modello;
- il PA fissa le regole e le procedure finalizzate alla efficace ed efficiente attuazione del modello di *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia nonché i

reciproci diritti e obblighi dei TSO e dei PX/MO nell'esecuzione delle citate regole e procedure;

- l'Autorità (con deliberazione ARG/elt 143/10) e AGEN-RS hanno approvato uno schema di *MA* trasmesso ai Regolatori dai TSO e dai PX/MO; in seguito alla sottoscrizione da parte dei TSO e dei PX/MO, il *MA* è entrato in vigore il 16 novembre 2010 senza limiti di validità (di seguito: *MA 2011*);
- rispettivamente con deliberazione ARG/elt 243/10 e con deliberazione 141-5/2010-16/EE-03, l'Autorità e AGEN-RS hanno approvato uno schema di *PA* trasmesso ai Regolatori dai TSO e dai PX/MO; in seguito alla sottoscrizione da parte dei TSO e dei PX/MO, il *PA* è entrato in vigore il 29 dicembre 2010 con validità sino 31 dicembre 2011 (di seguito: *PA 2011*);
- la validità del *PA 2011* è stata prorogata fino al 31 marzo 2012, con la firma di un "*Addendum to Pentalateral Agreement regarding Italian-Slovenian Market Coupling project*", e successivamente fino al 30 giugno 2012, con la firma di un "*Second Addendum to the Pentalateral Agreement regarding Italian - Slovenian Market Coupling project*";
- l'Autorità (con deliberazione 217/2012) e AGEN-RS hanno approvato un nuovo schema di *PA* trasmesso ai Regolatori dai TSO e dai PX/MO; in seguito alla sottoscrizione da parte dei TSO e dei PX/MO, il nuovo *PA* è entrato in vigore il 1 giugno 2012 con validità sino 31 dicembre 2012 (di seguito: *PA 2012*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Decreto MSE 11 novembre 2011 dispone, fra l'altro, che:
 - l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia è effettuata dalla società CASC.EU S.A., secondo procedure concorsuali condotte in nome dei gestori di rete nazionali sulla base di regole per l'allocatione della capacità transfrontaliera predisposte dai suddetti gestori;
 - laddove possibile l'assegnazione può avvenire attraverso il meccanismo del *market coupling*;
- le *Access Rules* approvate dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 162/11 disciplinano, fra l'altro, l'assegnazione delle capacità giornaliere transfrontaliere tramite asta esplicita ove ciò non abbia luogo tramite il meccanismo del *market coupling* (asta implicita) o nel caso di fallimento di quest'ultimo;
- il documento di consultazione SEN evidenzia che:
 - per cogliere le opportunità derivanti dall'integrazione europea senza subirne solo i vincoli, è necessario armonizzare il nostro sistema attuale al contesto europeo ed assicurarsi che le scelte future assunte a livello nazionale convergano verso regole condivise;
 - alcuni passi importanti in tale direzione sono già stati effettuati, in particolare con la scelta di mantenere l'attuale modello di mercato basato sul *System marginal price* (piuttosto che introdurre un sistema basato sul sistema *Pay-as-bid*) e con l'adeguamento ai nuovi Regolamenti europei dell'architettura istituzionale della gestione delle congestioni;
- il *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia rientra nell'ambito del summenzionato processo di integrazione europea promosso, in stretta collaborazione, dall'Autorità e dal MSE.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 217/2012, l’Autorità ha approvato la soluzione condivisa nell’ambito del WG per la prosecuzione del *market coupling* sull’interconnessione Italia-Slovenia fino al 31 dicembre 2012 (di seguito: *market coupling 2012*);
- il *market coupling 2012* prevedeva quanto segue:
 - la prosecuzione dello svolgimento del ruolo di *Shipping Agent*, così come configurato nel *PA 2012*, da parte dei TSO sino al subentro dei PX nel predetto ruolo;
 - l’assunzione da parte italiana dell’esposizione finanziaria derivante dal disallineamento delle tempistiche di pagamento del mercato del giorno prima italiano (i cui pagamenti hanno luogo il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di consegna) rispetto al mercato del giorno prima sloveno (i cui pagamenti hanno luogo il secondo giorno lavorativo successivo a quello di consegna); e precisamente:
 - la regolazione delle partite economiche originate dal *market coupling* (importazioni/esportazioni di energia e rendite da congestione) tramite:
 - un primo acconto versato da Terna a Eles il primo giorno lavorativo del mese di consegna;
 - un secondo acconto versato da Terna a Eles il quindicesimo giorno lavorativo del mese di consegna; e
 - un conguaglio effettuato fra Terna ed Eles il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di consegna;
 - l’identificazione della CCSE quale soggetto che anticipi a Terna la liquidità necessaria per la regolazione delle citate partite economiche;
 - la restituzione a CCSE, entro e non oltre il 28 febbraio 2013, della liquidità anticipata da CCSE a Terna nel corso del 2012 comprensiva degli interessi maturati;
- il *PA 2012* scade il 31 dicembre 2012 e il WG ha pertanto avviato, nel corso del 2012, appositi negoziati per identificare una soluzione condivisa finalizzata alla prosecuzione del *market coupling* sull’interconnessione Italia-Slovenia per l’anno 2013 (di seguito: *market coupling 2013*);
- con comunicazione GME-Terna 20 dicembre 2012, Terna ha trasmesso all’Autorità per approvazione un nuovo schema di *MA* e un nuovo schema di *PA*; tali schemi sono funzionali all’entrata in vigore del nuovo accordo condiviso nell’ambito del WG per la prosecuzione del *market coupling* sull’interconnessione Italia-Slovenia dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013 (di seguito: *market coupling 2013*);
- con comunicazione GME 20 dicembre 2012, GME ha trasmesso all’Autorità per approvazione un apposito schema di *Bilateral Agreement* fra GME ed Eles (di seguito: *BA GME-Eles*); tale schema è funzionale all’entrata in vigore del *market coupling 2013*;
- rispetto al *market coupling 2012*, il *market coupling 2013* prevede:
 - la ridefinizione del ruolo di *Shipping Agent*, quale soggetto responsabile di dare esecuzione fisica ai programmi di scambio di energia transfrontalieri risultanti dal *market coupling*, e l’introduzione del ruolo di *Central Counter Party*, quale soggetto responsabile di fungere da controparte centrale

nazionale per le importazioni/esportazioni di energia risultanti dal *market coupling*;

- l'assegnazione del ruolo di *Shipping Agent* ai TSO e del ruolo di *Central Counter Party* rispettivamente a GME per l'Italia e a Eles per la Slovenia;
- la fatturazione e il pagamento fra le *Central Counter Party* delle importazioni/esportazioni di energia risultanti dal *market coupling* secondo le procedure previste dal BA GME-Eles; in particolare:
 - la valorizzazione delle importazioni/esportazioni di energia risultanti dal *market coupling* al prezzo di riferimento del mercato della *Central Counter Party* del paese esportatore e, conseguentemente, la raccolta della relativa rendita da congestione da parte della *Central Counter Party* del paese importatore;
 - la fatturazione delle importazioni/esportazioni nel giorno di *trading* (o nel primo giorno lavorativo successivo in caso di giorno festivo);
 - il pagamento delle importazioni/esportazioni nel secondo giorno lavorativo successivo al giorno di fatturazione;
- il conferimento da parte di GME a CCSE di una delega, ex art. 1269 del Codice Civile, a effettuare i pagamenti afferenti le importazioni di energia e le rendite di congestione risultanti dal *market coupling*;
- l'indicazione di CCSE da parte di GME, ex art. 1188 del Codice Civile, quale soggetto titolato a ricevere i pagamenti afferenti le esportazioni di energia risultanti dal *market coupling*;
- la remunerazione della liquidità fornita, ovvero ricevuta, da CCSE, nell'ambito della gestione dei pagamenti afferenti il *market coupling*, al tasso di interesse riconosciuto a CCSE dall'istituto cassiere sulle giacenze della medesima;
- in caso di frequenti omissioni o ritardi nei pagamenti (almeno due volte in un mese per più di due giorni ciascuno), il diritto di ciascuna *Central Counter Party* di esigere dall'altra, senza che quest'ultima possa opporre rifiuto, la prestazione di una garanzia, nella forma di deposito bancario fruttifero per un ammontare pari al minore tra:
 - il controvalore delle importazioni/esportazioni di energia risultanti dal *market coupling* negli ultimi sette giorni e
 - il limite massimo di 3,5 milioni di euro;
- la prestazione della predetta garanzia, laddove richiesta da Eles, da parte di CCSE per conto del GME;
- la restituzione della predetta garanzia da parte della *Central Counter Party* beneficiaria, decorsi ininterrottamente 60 giorni consecutivi di pagamento senza ritardi nei pagamenti da parte della *Central Counter Party* che ha versato la garanzia medesima;
- in caso di omissione o ritardo del pagamento relativo ad un giorno di *trading* per due giorni consecutivi, il diritto della *Central Counter Party* che non ha ricevuto il pagamento di attivare le procedure di ripiego (*fall-back*) che prevedono il disaccoppiamento (cosiddetto *decoupling*) dei mercati del giorno prima italiano e sloveno; la riattivazione del meccanismo di *market coupling* avrà luogo il giorno di *trading* successivo all'avvenuto pagamento;
- la ripartizione fra i TSO delle rendite di congestione risultanti dal *market coupling*, secondo le procedure previste dal *Bilateral Agreement* fra Terna ed

Eles (di seguito: *BA Terna-Eles*); in particolare, il pagamento delle rendite di congestione nel nono giorno lavorativo del primo mese successivo al mese di consegna;

- la fatturazione e il pagamento delle rendite di congestione risultanti dal *market coupling* fra la *Central Counter Party* (GME per l'Italia) e il TSO (Terna per l'Italia) del paese importatore entro termini coerenti con quelli di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli schemi di *MA*, *PA* e *BA* GME-Eles trasmessi all'Autorità sono conformi all'accordo raggiunto nell'ambito del WG;
- l'approvazione da parte dell'Autorità e la conseguente firma da parte dei TSO e dei PX/MO degli schemi di *MA*, *PA* e *BA* GME-Eles è urgente e indifferibile pena il ritardato avvio, rispetto alla data dell'1 gennaio 2013, del *market coupling 2013*;
- l'implementazione del *market coupling 2013* prevede la messa a disposizione da parte di CCSE in favore di GME della liquidità necessaria per il pagamento di quanto dovuto dal GME ad Eles in qualità di *Central Counter Party* nonché per il pagamento di quanto dovuto dal GME a Terna in relazione alle rendite di congestione risultanti dal *market coupling*, quando l'Italia è il paese importatore;
- l'attuazione del *market coupling 2013* lato italiano implica:
 - l'adeguamento della convenzione fra GME e Terna, redatta ai sensi della deliberazione 111/06 (di seguito: convenzione GME-Terna) per disciplinare:
 - il versamento a Terna delle rendite di congestione risultanti dal *market coupling* quando l'Italia è il paese importatore;
 - il versamento da parte di Terna a GME degli importi pari agli interessi che questi deve corrispondere a CCSE per i pagamenti effettuati dalla medesima in relazione alle importazioni di energia e alle rendite di congestione risultanti dal *market coupling*;
 - il versamento a Terna da parte del GME degli importi pari agli interessi che quest'ultimo riceve da CCSE in relazione alle esportazioni di energia risultanti dal *market coupling*;
 - la stipula di una convenzione fra GME e CCSE (di seguito: convenzione GME-CCSE) per disciplinare:
 - la gestione dei pagamenti afferenti le importazioni/esportazioni di energia e le rendite di congestione risultanti dal *market coupling*;
 - le modalità di restituzione della liquidità fornita, ovvero ricevuta, da CCSE ai fini della suddetta gestione e dei relativi interessi maturati;
 - le modalità di prestazione da parte di CCSE, per conto del GME, della garanzia richiesta da Eles in caso di frequenti omissioni o ritardi nei pagamenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare gli schemi di *MA*, *PA* e *BA* GME-Eles;
- prevedere che GME non applichi alcun corrispettivo a Terna nel suo ruolo di *Shipping Agent* sull'interconnessione Italia-Slovenia;

- prevedere che CCSE fornisca, ovvero riceva, la liquidità necessaria e gestisca per conto del GME i pagamenti e gli incassi connessi al *market coupling 2013*, nei termini di cui alla convenzione GME-CCSE;
- prevedere che la liquidità fornita, ovvero ricevuta, da CCSE, nell'ambito della gestione dei pagamenti di cui al precedente alinea sia remunerata al tasso di interesse riconosciuto a CCSE dall'istituto cassiere sulle giacenze della medesima;
- prevedere che GME versi a CCSE, nel rispetto delle tempistiche di cui al Titolo V, Capo II, del TIDME, la liquidità fornita da CCSE nel mese di consegna nei termini di cui alla convenzione GME-CCSE;
- prevedere che CCSE versi al GME, nel rispetto delle tempistiche di cui al Titolo V, Capo II, del TIDME, la liquidità ricevuta da CCSE nel mese di consegna nei termini di cui alla convenzione GME-CCSE;
- prevedere che il GME e CCSE regolino gli interessi che maturano in relazione alla gestione dei pagamenti afferenti il *market coupling* secondo le modalità ed i termini di cui alla convenzione GME-CCSE;
- prevedere che CCSE, per conto del GME, versi a Terna entro e non oltre il settimo giorno lavorativo del primo mese successivo al mese di consegna le rendite di congestione risultanti dal *market coupling* nei termini di cui alla convenzione GME-Terna;
- prevedere che Terna versi a GME o riceva da quest'ultimo gli importi pari agli interessi che GME deve, rispettivamente, versare a CCSE o ricevere da quest'ultima, secondo le modalità ed i termini di cui alla convenzione GME-Terna;
- prevedere che gli importi di cui al precedente alinea siano imputati da Terna al corrispettivo di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06 (cosiddetto Uplift);
- prevedere che GME comunichi tempestivamente a Terna il tasso di interesse cui è remunerata la liquidità fornita, ovvero ricevuta, da CCSE nell'ambito della gestione dei pagamenti afferenti il *market coupling* nonché ogni suo eventuale aggiornamento;
- prevedere che GME trasmetta a Terna un rapporto sugli importi afferenti il *market coupling*, secondo le modalità ed i termini di cui alla convenzione GME-Terna;
- prevedere che in caso di tardivo pagamento da parte di CCSE a Eles delle importazioni di energia risultanti dal *market coupling*, gli interessi di mora applicati da Eles a GME, calcolati sulla base del tasso di mora definito nel BA GME-Eles, siano posti a carico di CCSE;
- prevedere che nel caso di cui al precedente alinea, laddove la responsabilità del tardivo pagamento sia imputabile a GME, CCSE si rivalga su GME secondo le modalità ed i termini di cui alla convenzione GME-CCSE;
- prevedere che in caso di tardivo pagamento da parte di CCSE a Terna delle rendite di congestione risultanti dal *market coupling*, gli interessi di mora applicati da Terna a GME, calcolati sulla base del tasso di mora definito nel BA Terna-Eles, siano posti a carico di CCSE;
- prevedere che nel caso di cui al precedente alinea, laddove la responsabilità del tardivo pagamento sia imputabile a GME, CCSE si rivalga su GME, secondo le modalità ed i termini di cui alla convenzione GME-CCSE;
- prevedere che per lo svolgimento delle attività di CCSE sia istituito presso la medesima un apposito conto per la gestione del *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia (di seguito: conto *market coupling*), alimentato

tramite versamenti dagli altri conti di gestione del settore elettrico in ragione delle disponibilità temporanee dei medesimi e nel rispetto di quanto previsto dall'art.47.3 del TIT;

- prevedere che costi e ricavi relativi all'esecuzione da parte di CCSE di quanto previsto nel presente provvedimento siano posti a carico del conto *market coupling*;
- prevedere che GME trasmetta all'Autorità un rapporto mensile dettagliato dei flussi di pagamento fra Terna, ELES, GME e CCSE;
- prevedere che GME e CCSE proseguano nel valutare ogni eventuale ulteriore soluzione idonea a minimizzare i rischi di prestazioni di garanzie alla *Central Counter Party* slovena e di *decoupling* per omesso o tardivo pagamento

DELIBERA

1. di approvare gli schemi di *MA e PA*, trasmessi all'Autorità con comunicazione GME-Terna 20 dicembre 2012, e lo schema di *BA* GME-Eles, trasmesso all'Autorità con comunicazione GME 20 dicembre 2012, a condizione che GME non applichi alcun corrispettivo a Terna per lo svolgimento del suo ruolo di *Shipping Agent* sull'interconnessione Italia-Slovenia;
2. di prevedere che, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, GME e Terna trasmettano all'Autorità, per l'approvazione, uno schema di convenzione GME-Terna conforme a quanto previsto in motivazione; ove l'Autorità non si pronunci entro tre giorni dalla ricezione del predetto schema, lo schema si intende approvato;
3. di prevedere che entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, GME e CCSE trasmettano all'Autorità, per l'approvazione, uno schema di convenzione GME-CCSE conforme a quanto previsto in motivazione; ove l'Autorità non si pronunci entro tre giorni dalla ricezione del predetto schema, lo schema si intende approvato;
4. di prevedere che CCSE fornisca, ovvero riceva, la liquidità necessaria e gestisca per conto del GME i pagamenti e gli incassi connessi al *market coupling 2013*, nei termini di cui alla convenzione GME-CCSE;
5. di prevedere che la liquidità fornita, ovvero ricevuta, da CCSE, nell'ambito della gestione dei pagamenti sia remunerata al tasso di interesse riconosciuto a CCSE dall'istituto cassiere sulle giacenze della medesima;
6. di prevedere che GME versi a CCSE nel rispetto delle tempistiche di cui al Titolo V, Capo II, del TIDME la liquidità fornita da CCSE nel mese di consegna nei termini di cui alla convenzione GME-CCSE;
7. di prevedere che CCSE versi al GME nel rispetto delle tempistiche di cui al Titolo V, Capo II, del TIDME, la liquidità ricevuta da CCSE nel mese di consegna nei termini di cui alla convenzione GME-CCSE;
8. di prevedere che GME e CCSE regolino gli interessi che maturano in relazione alla gestione dei pagamenti, di cui ai precedenti punti 6 e 7, secondo le modalità ed i termini di cui alla convenzione GME-CCSE;
9. di prevedere che CCSE, per conto del GME, versi a Terna entro e non oltre il settimo giorno lavorativo del primo mese successivo al mese di consegna le rendite di congestione risultanti dal *market coupling* nei termini di cui alla convenzione GME-Terna;

10. di prevedere che Terna versi a GME o riceva da quest'ultimo gli importi pari agli interessi che GME deve, rispettivamente, versare a CCSE o ricevere da quest'ultima, secondo le modalità ed i termini di cui alla convenzione GME-Terna;
11. di prevedere che gli importi di cui al punto 10 siano imputati da Terna al corrispettivo di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06 (cosiddetto Uplift);
12. di prevedere che GME comunichi tempestivamente a Terna il tasso di interesse cui al punto 5 nonché ogni suo eventuale successivo aggiornamento;
13. di prevedere che GME trasmetta a Terna un rapporto sugli importi afferenti il *market coupling*, secondo le modalità ed i termini di cui alla convenzione GME-Terna;
14. di prevedere che in caso di tardivo pagamento da parte di CCSE a Eles delle importazioni di energia risultanti dal *market coupling*, gli interessi di mora applicati da Eles a GME, calcolati sulla base del tasso di mora definito nel BA GME-Eles, siano posti a carico di CCSE;
15. di prevedere che nel caso di cui al punto 14, laddove la responsabilità del tardivo pagamento sia imputabile a GME, CCSE si rivalga su GME secondo le modalità ed i termini di cui alla convenzione GME-CCSE;
16. di prevedere che in caso di tardivo pagamento da parte di CCSE a Terna delle rendite di congestione risultanti dal *market coupling*, gli interessi di mora applicati da Terna a GME, calcolati sulla base del tasso di mora definito nel BA Terna-Eles, siano posti a carico di CCSE;
17. di prevedere che nel caso di cui al punto 16, laddove la responsabilità del tardivo pagamento sia imputabile a GME, CCSE si rivalga su GME, secondo le modalità ed i termini di cui alla convenzione GME-CCSE;
18. Di modificare il TIT nei termini di seguito indicati:
 - a) all'articolo 47, comma 47.1, dopo la lettera w) è aggiunta la seguente lettera:
 “x) il Conto per la gestione dei pagamenti afferenti il *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia alimentato tramite versamenti dai conti di cui alle precedenti lettere da a) a w) nei limiti di quanto strettamente necessario alla suddetta gestione e nel rispetto di quanto previsto dal comma 47.3;”.
19. di prevedere che GME trasmetta all'Autorità un rapporto mensile dettagliato dei flussi di pagamento fra Terna, ELES, GME e CCSE;
20. di prevedere che GME e CCSE proseguano nel valutare ogni eventuale ulteriore soluzione idonea a minimizzare i rischi di prestazioni di garanzie alla *Central Counter Party* slovena e di *decoupling* per omesso o tardivo pagamento;
21. di trasmettere copia del presente provvedimento a GME, Terna e CCSE;
22. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia;
23. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro degli Affari Esteri;
24. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni